



**PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA E CIMITERIALE**

Art. 64 (sostituito con il seguente)

Le tariffe relative alle concessioni cimiteriali di cui all'art. 62 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale avuto riguardo della tipologia, delle possibilità di utilizzo e/o accessibilità, della durata della concessione.

Art. 68 (sostituito con il seguente)

1a Nei loculi oltre a un feretro è consentita la collocazione sino a due custodie di resti mortali (cassetina con resti ossei o urna con resti cinerei).

1b Un loculo può anche essere destinato a sepolcro di famiglia e contenere, dimensioni permettendo, fino a sei custodie di resti mortali (cassettine con resti ossei o urne con resti cinerei). Tali resti devono però tra loro essere affini o parenti entro il quarto grado.

1c In un ossario, dimensioni permettendo, è consentita la collocazione di due custodie di resti mortali.

2. Il diritto di sepoltura nei loculi e negli ossari è disciplinato dal punto 1. Non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Gli eventuali successivi inserimenti di custodie di resti mortali verranno annotati sull'atto di concessione del primo.

3 La concessione dei loculi e degli ossari è di trenta anni dalla data di rilascio della concessione. Sono consentiti al massimo 2 rinnovi della stessa, previo pagamento della tariffa in vigore al momento della scadenza della concessione.

4 Il Comune, tramite avviso posto sul loculo o sull'ossario, nella bacheca del cimitero e sul sito internet comunale provvederà ad avvisare gli interessati della scadenza della concessione. In mancanza di rinnovo della concessione il tumulo rientrerà nella disponibilità del Comune che potrà, quando lo riterrà opportuno, liberarlo disponendo, salvo diversa indicazione dei parenti, la collocazione nell'ossario comune dei resti nello stesso contenuti.

5 In mancanza di tombe o loculi disponibili viene concessa la sepoltura in via provvisoria in tombe o loculi già concessi ma liberi, previo assenso del concessionario.



Comune di Vaprio d'Adda

Provincia di Milano

C.A.P. 20069

Art. 71 (sostituito con il seguente)

Le Cappelle e le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati.

Nel caso di rinuncia o di abbandono le Cappelle e le tombe di famiglia rientrano nella disponibilità del Comune sia con riferimento ai loculi, che alle parti murarie o lapidee, che a quelle decorative (statue, affreschi, etc).

Una volta preso atto della rinuncia o dichiarato lo stato di abbandono il Comune potrà procedere allo loro concessione ad altri.

Art. 71 bis (nuova introduzione)

Qualora una Cappella o una tomba di famiglia risulti trascurata, siano necessari lavori di manutenzione per evitarne il degrado o il pericolo a terzi viene posto nella Cappella o sulla tomba e sul sito internet un Avviso di avvio dell'iter per la dichiarazione dello stato di abbandono con ingiunzione di esecuzione dei lavori necessari al ripristino.

Se entro 90 giorni non venga almeno comunicata la volontà del concessionario o degli eredi di procedere quanto prima alle manutenzioni necessarie e non vi è comunque modo di rintracciare alcun discendente a cui ingiungere il ripristino il Responsabile dell'Organizzazione Generale dei Servizi ne dichiara lo Stato di Abbandono, la conseguente decadenza della concessione ed il contestuale rientro nella disponibilità del Comune.

Art. 72 (sostituito con il seguente)

Nessuna opera o lavoro che riguardi Cappelle o tombe di famiglia può essere iniziato senza autorizzazione congiunta del Responsabile dell'Area Tecnica e dell'Organizzazione Generale dei servizi .

Ogni richiesta di ampliamento delle Cappelle o delle tombe di famiglia, con riferimento al numero di loculi/ossari disponibili, è soggetta al pagamento di una tariffa che terrà conto del valore del loculo/ossario realizzato e della durata residua della concessione.



Comune di Vaprio d'Adda

Provincia di Milano

C.A.P. 20069

Art. 73 (sostituito con il seguente)

1 Le concessioni delle tombe di famiglia a 4 posti hanno una durata di 30 anni. Sono consentiti al massimo due rinnovi delle stesse.

2 Le concessioni delle tombe di famiglia a 5 e più posti hanno durata di 50 anni. Sono consentiti al massimo due rinnovi delle stesse.

3 Le concessioni delle Cappelle di famiglia, salvo specifici accordi convenzionali approvati dalla Giunta Comunale, hanno di regola una durata di 99 anni e sono sempre rinnovabili.

4 Scaduto il termine di durata delle suddette concessioni il concessionario o gli eredi devono chiedere il rinnovo della concessione e ciò anche perché risulti sempre che esistono persone tenute a curare la manutenzione della Cappella o della tomba di famiglia. La mancanza di tale domanda costituirà motivo per porre nella Cappella o sulla tomba di famiglia Avviso dell'avvio dell'iter per la dichiarazione dello stato di abbandono, la conseguente decadenza della concessione ed il contestuale rientro nella disponibilità del Comune.

5 Il rinnovo della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa in vigore al momento della scadenza.

Art. 74 (sostituito con il seguente)

Tutte le concessioni cimiteriali, salvo per il campo comune, devono risultare da regolare atto scritto nelle forme di legge a spese del concessionario.